

Legge regionale 22 luglio 2025, n. 11.

“Riconoscimento delle isole di Capri, Ischia e Procida, facenti parte dell’arcipelago campano, dei Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese, Sapri e Vico Equense e di altri ambiti come zone disagiate”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Campania riconosce le isole di Capri, Ischia e Procida, facenti parte dell’arcipelago campano e i Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese, Sapri e Vico Equense e di altri ambiti come zone disagiate sotto il profilo della fruizione dei servizi sanitari.
2. Ai Comuni individuati al comma 1, già sede di presidi ospedalieri periferici, si aggiungono gli ambiti con situazioni orografiche segnalate dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) di appartenenza e le zone carenti non coperte dopo due pubblicazioni sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, ai sensi dell’accordo integrativo regionale per la Pediatria di famiglia della Regione Campania del 2004.
3. Il riconoscimento di cui al presente articolo ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e l’erogazione dei servizi sanitari nei suddetti territori sia per i cittadini residenti che per i fruitori dei servizi turistici collegati.

Art. 2

(Ambiti di intervento)

1. Gli ambiti di intervento per il raggiungimento delle finalità e obiettivi di cui all’articolo 1 sono:
  - a) sviluppo e miglioramento della mobilità da e per i territori individuati all’articolo 1, per favorire l’accessibilità ai luoghi di cura e di interesse sotto il profilo sanitario;
  - b) miglioramento delle condizioni di viaggio per il personale sanitario medico e paramedico, per i familiari dei pazienti, per i pazienti e quanti altri devono accedere ai servizi sanitari;
  - c) potenziamento dei servizi sanitari intesi come presidi ospedalieri, diagnostici, residenze sanitarie assistite, medicina territoriale, punti nascita, con particolare attenzione ai servizi destinati ai malati oncologici;
  - d) innalzamento degli standard operativi, tecnologici e di sicurezza relativi al primo livello di assistenza ostetrica e pediatrica neonatale;
  - e) potenziamento della guardia attiva di anestesia, ostetricia, ginecologia, pediatria, oltre a tutti gli altri requisiti previsti e, in particolare, necessari per l’attivazione in tempi rapidi di sala operatoria per parti ed interventi, esami di laboratorio urgenti, esami radiologici e disponibilità di emoderivati;
  - f) assegnazione di personale sanitario medico e paramedico con riconoscimento per il periodo di servizio svolto nei territori di cui all’articolo 1, in ragione dello stato di disagio e delle condizioni,

che ne favoriscono la permanenza stabile o l'assegnazione per periodi non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), salve motivate e documentate ragioni, che rendono inderogabile il trasferimento ad altra sede.

### Art. 3

#### (Modalità)

1. Ogni ASL di competenza dei territori di cui all'articolo 1, nel rispetto della vigente normativa in materia di definizione di area disagiata per i servizi sanitari e fatta salva la conformità ai contenuti ed alle finalità del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, prevede nei propri atti aziendali un'apposita programmazione che tenga conto delle aree disagiate, d'intesa con gli uffici della Giunta regionale dediti al Servizio Sanitario Regionale (SSR).
2. Per tutti gli interventi previsti dalla presente legge che non rientrano nella competenza della spesa sanitaria, si provvede nell'ambito delle programmazioni di settore già esistenti, senza oneri aggiuntivi, attingendo alle risorse finanziarie, umane e strumentali di cui l'amministrazione dispone a legislazione vigente.

### Art. 4

#### (Norma finanziaria)

1. Non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

### Art. 5

#### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

### **Lavori preparatori**

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Gennaro Oliviero e Tommaso Pellegrino.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 5 giugno 2025 con il n. 453 del registro generale ed assegnata per l'esame alla I Commissione Consiliare Permanente (Affari istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 luglio 2025.